



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
PRIMA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale di Salerno, 1[^] Sezione Civile, nella persona del **Dott. Mattia Caputo**, in funzione di Giudice di primo grado, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al **N.R.G. 8130/2018**, avente ad oggetto: **contratti bancari**

TRA

ARREDAMENTI **S.A.S. DI** **& C.** (P.IVA:

in persona del legale rappresentante p.t.,

GERARDINA (C.F.: **ANTONIO** (C.F.:

(C.F.:

e **PATRIZIA** (C.F.: questi ultimi in qualità di garanti, tutti rappresentati e difesi, giusta mandato in calce all'atto di citazione in opposizione, dall'Avv. Gennaro Bellizzi, presso il cui studio, sito in Campigliano alla via Antonio Amato n. 91, elettivamente domiciliario;

- **PARTE OPPONENTE**

E

JULIET S.P.A. (P.IVA: in persona del legale rappresentante p.t., **in nome e per conto della BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.**, rappresentata e difesa, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv.

elettivamente domicilia;

- **PARTE OPPOSTA**

NONCHE'

AMCO - ASSET MANAGEMENT COMPANY S.P.A., (P.IVA:

in persona del legale rappresentante p.t., **e per essa la procuratrice CERVED CREDIT MANAGEMENT S.P.A.**, rappresentata e difesa, giusta procura alle liti rilasciata su foglio separato, ma da intendersi parte integrante della comparsa di intervento, dall'

, elettivamente
domicilia;

- TERZA INTERVENTRICE/SUCCESSORE EX ART. 111 C.P.C.

CONCLUSIONI DELLE PARTI

Come da scritti difensivi e note depositate per l'udienza del **26/2/2025**, tenuta con la modalità di trattazione scritta ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con atto di opposizione regolarmente notificato **la ARREDAMENTI**

S.A.S. DI & C.,

GERARDINA, ANTONIO, e

PATRIZIA hanno proposto opposizione avverso il Decreto Ingiuntivo n. 1670/2018, con cui sono stati ingiunti al pagamento, in solido tra loro, la prima quale debitrice principale e gli altri quali garanti, in favore della opposta, della somma pari ad € 177.358,34 a titolo di rate impagate ed interessi del contratto di mutuo n. 741582656.02, da destinare a consolidamento debiti, dell'importo di € 190.000,00, oltre interessi, accessori e spese del procedimento monitorio.

Parte opponente ha dedotto: quale primo motivo di opposizione, che non sussiste nessun debito in relazione al contratto di mutuo n. 741582656.02 posto a fondamento della domanda monitoria; che, infatti, tale finanziamento è stato concesso alla **ARREDAMENTI S.A.S. DI & C.** per "consolidamento dei debiti" derivanti dal supposto saldo debitorio dei seguenti rapporti: 1) conto corrente n. 5753.62,

accesso presso la filiale della MPS di Contursi Terme che, alla data del 30/9/2010, evidenziava un presunto saldo a debito della società pari ad € 54.556,45; 2) conto corrente n. 9838.82, accesso presso la filiale della MPS di Contursi Terme che, alla data del 30/9/2010, evidenziava un presunto saldo a debito della società pari ad € 15.190,86; 3) conto corrente n. 9839.75 acceso presso la filiale della MPS di Contursi Terme che, alla data del 30/9/2010, evidenziava un presunto saldo a debito della società pari ad € 40.000,00; 4) effetti insoluti e sospesi per un importo complessivo di € 73.403,24; che, tuttavia, l'esposizione debitoria relativa a tali rapporti bancari, come risultante dalla documentazione contabile, non corrispondeva al reale saldo degli stessi, come accertato dal consulente tecnico di parte incaricato di analizzare il saldo di questi rapporti, risultando di contro la società mutuataria creditrice della BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.;

che, peraltro, successivamente al 31/7/2013, sono stati effettuati dei versamenti sul conto corrente n. 5753.62 per importi rilevanti e di queste somme la Banca opposta non ha tenuto conto, ragion per cui le somme effettivamente corrisposte dall'ingiunta non corrispondono a quelle indicate nel ricorso; quale secondo motivo di opposizione, che il contratto di mutuo n. 741582656.02 il cui saldo creditore è stato oggetto di ingiunzione è affetto da nullità, in quanto mutuo funzionale all'estinzione delle debitorie rinvenienti dai rapporti bancari di cui sopra, in realtà non tali, come appurato dal consulente tecnico di parte, oltre a non tenere conto dei pagamenti effettuati dalla società mutuataria dopo il 31/7/2013; che, infatti, il finanziamento del 25/11/2010 è stato espressamente destinato a "consolidamento dei debiti" e, dunque allo scopo, oggettivato nel contratto e comune alle parti, di estinguere le pregresse presunte passività che la società opponente aveva con la mutuante BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. e se, come nella specie avvenuto, i rapporti pregressi da

estinguere con il finanziamento sono viziati da nullità e/o invalidità e/o inefficacia, in quanto hanno determinato a carico del correntista addebiti illegittimi, il finanziamento concesso per il “consolidamento debiti” è affetto da invalidità derivata in applicazione del brocardo “*simul stabunt simul cadent*”; che se la società avesse conosciuto le cause di nullità, invalidità ed inefficacia del rapporto debitorio, non si sarebbe neppure indotta a sottoscrivere il detto finanziamento, così come i garanti non avrebbero assunto le garanzie esorbitanti pretese dalla Banca; che i rapporti bancari intrattenuti dalla **ARREDAMENTI S.A.S. DI**

& C. con la **BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.** sono caratterizzati dalla applicazione di interessi ultralegali non pattuiti per iscritto, indeterminati e/o indeterminabili, capitalizzazione trimestrale degli interessi in violazione del divieto di anatocismo ex art. 1283 c.c., commissione di massimo scoperto indeterminata e/o indeterminabile, illegittimo esercizio dello “*ius variandi*” in contrasto con l’articolo 118 T.U.B. e le valute cc.dd. “fittizie”, nonché interessi usurari; quale terzo motivo di opposizione, che le garanzie personali sottoscritte dai sigg.ri **GERARDINA, ANTONIO,** e **PATRIZIA** sono affette da nullità in quanto riproduttive delle clausole ritenute anticoncorrenziali dalla Banca d’Italia con provvedimento n. 55 del 2005, oltre ad essere nulle in quanto concesse per una debitoria inesistente e, comunque, in misura esorbitante.

In virtù di quanto inanzi esposto **la ARREDAMENTI S.A.S. DI & C., GERARDINA, ANTONIO, e PATRIZIA** hanno formulato le seguenti conclusioni: accogliere l’opposizione e, per l’effetto, revocare il Decreto Ingiuntivo n. 1670/2018; accertare e dichiarare la nullità dei contratti di conto corrente n. 5753.62, n. 9838.82, n. 9839.75 per le causali di cui in narrativa e, per l’effetto, accertare e dichiarare la nullità delle

garanzie rilasciate dai sigg.ri GERARDINA,
ANTONIO, e PATRIZIA, nonché del contratto di finanziamento del 25/11/2010; per l'effetto, rideterminare l'esatto rapporto di dare-avere tra le parti e condannare la BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. alla restituzione, favore della opponente delle superiori somme e ciò a titolo di pagamento del saldo effettivo dei rapporti oggetto di causa; ovvero, in via alternativa e/o concorrente e/o subordinata, a titolo di ripetizione dell'indebito oggettivo ai sensi e per gli effetti dell'art. 2033 c.c.; ovvero, in via ulteriormente gradata, a titolo d'indennizzo ex art. 2041 c.c.; il tutto oltre rivalutazioni monetarie ed interessi creditori, al tasso di cui all'art. 117 T.U.B., ovvero, in subordine, al tasso legale, dalla data d'ogni singola maturazione sino al soddisfo, ovvero, in via subordinata, dalla data di notificazione della domanda sino al saldo; con vittoria delle spese di lite ed accessori di legge, da distrarsi in favore dell'Avvocato GENNARO BELLIZZI, dichiaratosi anticipatario.

Si costituiva in giudizio **la JULIET S.P.A., in nome e per conto della BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.**, deducendo: che i sigg.ri

GERARDINA, ANTONIO, e

PATRIZIA hanno sottoscritto dei contratti autonomi di garanzia, di talché non possono sollevare eccezioni con riguardo al rapporto fondamentale garantito; che è inammissibile la pretesa responsabilità della Banca che, pur conoscendo le difficoltà economiche della ARREDAMENTI S.A.S. avrebbe, comunque, erogato il credito senza l'autorizzazione dei fideiussori; che, infatti, quando i fideiussori sono soci ovvero amministratori della società ovvero coniugi dei soci e/o amministratori, come nel caso in esame, l'Istituto di credito è esonerato dall'osservanza dell'onere impostogli dall'art. 1956 c.c., presumendosi in capo a quest'ultimi la perfetta conoscenza della situazione patrimoniale della società; che in ogni caso la doglianza di parte opponente è infondata,

non essendo stata fornita alcuna prova che la BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. abbia concesso credito alla ARREDAMENTI

S.A.S. conoscendo le difficoltà economiche della società; che la domanda di accertamento e declaratoria di nullità delle fideiussioni rilasciate dai sigg.ri

GERARDINA,

ANTONIO,

e

PATRIZIA è di competenza funzionale della Sezione Specializzata in materia di imprese del Tribunale di Napoli; che, peraltro, l'eccezione di nullità delle garanzie personali rilasciate dagli opposenti è altresì infondata; che è infondato il motivo di opposizione relativo all'assenza di debitoria pregressa da estinguere in capo alla ARREDAMENTI S.A.S. in relazione al corrente n. 5753.62, n. 9838.82, n. 9839.75, non avendo l'opponente prodotto i documenti contrattuali degli stessi; che il mutuo posto a fondamento della domanda monitoria, ancorché stipulato per "consolidamento debiti", non è un mutuo c.d. "di scopo" ed è, comunque, lecito e dunque valido; che nel contratto di mutuo sono state validamente pattuite tutte le condizioni economiche.

In virtù di quanto innanzi esposto **la JULIET S.P.A., in nome e per conto della BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.**, ha formulato le seguenti conclusioni: in via preliminare in relazione alla pretesa violazione della norme *antitrust*, dichiarare l'incompetenza per materia del Tribunale di Salerno, per essere competente il Tribunale di Napoli Sezione Specializzata delle Imprese; nel merito, rigettare l'opposizione in quanto infondata in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare il Decreto Ingiuntivo n. 1670/2018; con vittoria delle spese di lite ed accessori di legge.

In data 10/4/2019 il presente procedimento veniva riassegnato al sottoscritto.

Alla prima udienza questo Giudice concedeva la provvisoria esecuzione del Decreto Ingiuntivo ed onerava parte opposta di espletare il tentativo di mediazione obbligatoria, che a tanto provvedeva (**cfr. verbale negativo di**

mediazione depositato telematicamente da parte opposta il 12/3/2021).

Con comparsa depositata telematicamente il 17/2/2021 spiegava intervento **la AMCO - ASSET MANAGEMENT COMPANY S.P.A., e per essa la procuratrice CERVED CREDIT MANAGEMENT S.P.A.**, deducendo: che con effetti giuridici a far data dal 01/12/2020, la BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. C.F. 00884060526 (la “Società Scissa” o BMPS) si è scissa in AMCO (anche la “Società Beneficiaria”), trasferendo a quest’ultima un compendio di attività e passività (“Compendio Scisso”), come meglio descritto e dettagliato nel progetto di scissione approvato dalle rispettive assemblee straordinarie delle due società in data 04/10/2020 e composto, in sintesi: all’attivo da crediti deteriorati unitamente ai relativi accessori e rapporti giuridici, titoli obbligazionari e azionari, contratti derivati e attività fiscali differite; al passivo, da debito finanziario, contratti derivati e patrimonio netto; che ciò come da atto di scissione parziale ai sensi dell’articolo 2506 c.c. del 25/11/2020 per atto per Notar Mario Zanchi di Siena, Rep. n. 39.399, Racc. n. 20.019, iscritto nel Registro delle Imprese di Siena e di Napoli in data 26/11/2020 (la "Scissione"); che del trasferimento del “Compendio Scisso” è stata data pubblicità mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 29/12/2020, parte II, foglio delle inserzioni n. 151; che in conseguenza dell’operazione di scissione di cui al punto 1) che precede, AMCO è divenuta esclusiva titolare dei crediti e dei rapporti inclusi nel “Compendio Scisso”, ivi incluso del credito già vantato da BMPS nei confronti della società opponente; che ai sensi dell’articolo 58 T.U.B., i privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque prestati o comunque esistenti a favore della “Società Scissa”, conservano la loro validità e il loro grado a favore della “Società Beneficiaria”, senza necessità di alcuna formalità o annotazione; che non sono incluse nel “Compendio Scisso” le passività derivanti da

sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., il Giudice assegnava la stessa in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. (60+20 gg) per il deposito delle comparses conclusionali e memorie di replica.

SULLE QUESTIONI PREGIUDIZIALI DI RITO

1 - In via del tutto preliminare occorre rilevare che la domanda monitoria è procedibile, avendo parte opposta provveduto ad espletare il tentativo di mediazione obbligatoria (**cf. verbale negativo di mediazione depositato telematicamente da parte opposta il 12/3/2021**).

2 - Ancora, preliminarmente, va scrutinata l'eccezione sollevata da parte opponente con le note di trattazione scritta depositate il 26/1/2021 (**cf.**) con cui questa ha eccepito che la procura rilasciata dalla BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. alla JULIET S.P.A. sarebbe affetta da nullità per indeterminatezza del relativo oggetto, con conseguente nullità anche del mandato difensivo conferito al difensore costituito.

L'eccezione è fondata e va accolta per le ragioni che seguono.

La Suprema Corte (Cass. Civ., Sez. VI, n. 28803/2019) in una vicenda del tutto sovrapponibile a quella oggetto del presente giudizio, ha stabilito che *"... Per potere meglio affrontare la tematica così proposta – per darle, cioè, lo sfondo sistematico che le compete -, appare opportuno in via di approccio osservare che il generale requisito della determinatezza (determinazione ovvero determinabilità) dell'oggetto dei contratti e dei negozi unilaterali ex art. 1346 e 1324 c.c. risponde senza dubbio alcuno alla tutela di un interesse pubblico (quale, se non altro, quello della serietà e certezza dei rapporti tra privati), posto che la necessità della sua presenza nelle fattispecie concrete è presidiato dal rimedio nella nullità (art. 1418 c.c., comma 2, u.p.). Con riferimento al mandato con rappresentanza – e al negozio unilaterale di procura, che, sul piano sostanziale, del primo costituisce negozio di attuazione (quale che ne sia, poi, la forma espressiva che nel concreto prenda) – detto requisito e il correlato interesse pubblico si riflettono non solo sul*

contratto di mandato, ma pure, e in via distinta, sul negozio unilaterale di procura. Ora, a quest'ultimo proposito (del negozio di procura), è importante anche sottolineare che viene qui ad emergere, in una con gli altri interessi, pure l'esigenza di tutela dell'interesse dei terzi, quali soggetti destinati a venire in contatto con il rappresentante: stando al disposto dell'art. 1393 c.c., invero, "il terzo che contratta col rappresentante può sempre esigere che questi giustifichi i suoi poteri e, se la rappresentanza risulta da un atto scritto, che gliene dia una copia da lui firmata". Come ha osservato, con rilievo acutissimo, la sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte 21 ottobre 2009, n. 22234, "il conferimento del potere di rappresentanza, sia nella forma esplicita della procura (art. 1392 c.c.), sia come facoltizzazione implicita in altro negozio, consiste sempre in una dichiarazione unilaterale ricettizia" (in quanto sostanzialmente diretta, appunto, anche ai terzi che sono destinati a entrare in futuro contatto con il rappresentato): "o indirizzata alla controparte o, comunque, destinata ad esserle resa nota (art. 1393 c.c.)".

11.- Ciò posto, va adesso segnalato, con particolare riferimento alla prima delle censure che nutrono il motivo (sopra, n. 9.2.), **che l'assunto del ricorrente per cui la formula "credito anomalo" si scioglie in quella di "categoria di crediti aventi un andamento irregolare (appunto anomalo) rispetto alle pattuizioni contenute nei contratti o nelle convenzioni stipulate tra la banca e il cliente" non viene a delimitare in modo idoneo l'oggetto della procura.** Neanche questa seconda formula, infatti, viene a tracciare con nettezza ciò che sta dentro e ciò che sta fuori dall'impegno negoziale. Si può dire, in effetti, che si tratti di formule equivalenti quanto alla dimensione degli spazi di incertezza e indeterminazione che lasciano aperti.

Così, per fermarsi a un'indicazione di primissimo riscontro, rimane oggettivamente indeterminato se nella "categoria" richiamata dal ricorrente rientrano anche i crediti contestati secondo quanto propriamente accaduto nel

giudizio giunto ora all'esame di questa Corte – e/o quelli senz'altro privi di titolo valido (nel caso, se pure quelli che fondano la loro esistenza e misura sul titolo dell'indebitato).

Peraltro, portando il discorso a un livello più generale, il rilievo di indeterminatezza e incertezza, che affetta la procura in questione, si manifesta, in sé stesso, come oggettivamente scontato: in tale procura non risultando indicato, in effetti, dove principi e dove finisca l'assunta anomalia ovvero non regolarità dei crediti a cui il medesimo negozio intenderebbe fare riferimento.

12.- Passando ora alla seconda censura mossa dal motivo (sopra, n. 9.3.), occorre rilevare che gli atti della Banca d'Italia non possono derogare oppure introdurre deviazioni rispetto al principio di diritto comune della determinatezza dell'oggetto dei contratti e dei negozi unilaterali, secondo quanto appare per contro suggerire il ricorrente. Per quanto generali (alle imprese bancarie e alla loro attività di impresa) possano nel caso essere, gli atti della Vigilanza, infatti, debbono comunque rispettare le norme di legge (costituzionale e ordinaria), essendo alle stesse soggetti (cfr. Cass., 9 luglio 2005, n. 14470).

13.- Nel caso di specie, peraltro, gli atti della Banca d'Italia richiamati dal ricorrente non risultano in alcun modo attentare alle norme che la legge ordinaria detta in punto di determinatezza negoziale.

Si tratta, infatti, di disposizioni rivolte unicamente alle banche e all'organizzazione delle loro imprese (a livelli di amministrazione, di esecuzione e di compliance): senz'alcun riflesso sul piano negoziale; ed espressione, piuttosto, dell'attività di vigilanza, che per legge la Banca d'Italia è tenuta a svolgere nei confronti di date cerchie di imprese: com'è del resto reso evidente dal fatto che la nota del 2005 si occupa, in realtà, di allineamenti informatici e la circolare del 2006 dell'adeguamento delle banche italiane ai dettami della c.d. "Basilea 2".

14.- A parte questo (e spostando dunque il discorso dal piano del valore degli atti della Vigilanza a quello delle clausole negoziali introdotte per diretta volontà delle parti), in ogni caso il lemma “crediti in default” – inteso come nozione in cui “rientrano le sofferenze, gli incagli, i crediti ristrutturati e i crediti scaduti o sconfinanti” – non risulta di per sé in grado di dare sufficienti gradi di determinatezza al negozio di procura in questione (d'altronde, una cosa è vigilare sull'organizzazione delle imprese, un'altra disciplinare gli atti negoziali, con tutte le diversità di metodo e di funzione normativa che ne conseguono, ben al di là dei differenti contesti lessicali dei relativi settori).

In effetti, la sua eventuale inerenza alla detta procura – che ha testo fermato sui “crediti anomali” – non risulta ancorata a nessun dato oggettivo. D'altro canto, la stessa stringa definitoria di credito in default pare lasciare ampi margini di incertezza: è sufficiente notare, al riguardo, che se tutti i crediti “scaduti” sono da considerare come crediti in default, non risulta per nulla agevole isolare un significato preciso e univoco per le altre voci chiamate a formare la stringa (di “default”), come per l'appunto relative a crediti che scaduti ancora non sono.”.

Applicando al caso di specie il principio di diritto elaborato dalla giurisprudenza di legittimità ne consegue che la procura speciale conferita dalla BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. alla JULIET S.P.A. in data 22/5/2018 con atto per Notar Vieri Grillo, Rep. n. 195382, Racc. n. 12890 (**cf. all. 7 della comparsa di costituzione e risposta di parte opposta**), con cui la Banca mutuante BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. ha conferito alla costituita JULIET S.P.A. la potestà di agire in nome e per conto della BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A., in via continuativa e disgiunta per il compimento di ogni attività, adempimento e formalità ritenuti necessari e/o utili alla gestione e al recupero dei crediti classificati nella categoria delle sofferenze deve ritenersi affetta da nullità per indeterminatezza dell'oggetto.

Infatti, con tale procura speciale la BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. ha conferito alla JULIET S.P.A. “...*la potestà di agire in nome e per conto della BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A., in via continuativa e disgiunta per il compimento di ogni attività, adempimento e formalità ritenuti necessari e/o utili alla gestione e al recupero dei crediti classificati nella categoria delle sofferenze nella accezione di cui alla Circolare della Banca d'Italia n. 139 dell'11 febbraio 1991 Cap.II Sez 2 1.1.5, di cui all'elenco che si allega al presente atto sotto lettera A, omessane la lettura per espressa volontà del comparente, nonché di quelli che siano e saranno indicati ed identificati dalla Mandante al Mandatario mediante comunicazione telematica via posta elettronica certificata (PEC), ...*”.

Il principio enucleato dalla Suprema Corte con riguardo ad una procura speciale avente ad oggetto la gestione di “crediti anomali” è certamente applicabile anche alla vicenda in esame, in cui la procura speciale in forza della quale la JULIET S.P.A. si è costituita nel presente giudizio quale rappresentante e mandataria in nome e per conto della BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. ha ad oggetto “crediti a sofferenza”. Invero, come condivisibilmente sostenuto da parte opponente, anche in questo caso l'individuazione dell'oggetto del contratto viene rimesso alle Circolari della Banca d'Italia, dotate di efficacia meramente interna e neppure conoscibili dal Giudice in difetto di idonea allegazione, stante l'inapplicabilità alle stesse del principio “*iura novit curia*”. Inoltre, nella suddetta procura speciale in forza della quale la JULIET S.P.A. si è costituita nel presente giudizio viene specificato che oggetto della stessa sono i “crediti a sofferenza” di cui è titolare la BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. “*di cui all'elenco che si allega al presente atto sotto lettera A, omessane la lettura per espressa*

volontà del comparente, ...”, **elenco che non è stato prodotto dalla parte opposta, nonostante la specifica contestazione sul punto da parte**

dell'opponente fin dalle note di trattazione scritta del 26/1/2021 (cfr.), depositate subito dopo la costituzione della parte opposta in giudizio.

Né tantomeno, a fronte della nullità della procura speciale conferita da BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. a JULIET S.P.A., opera il meccanismo sanante di cui all'articolo 182 c.p.c., avendo la giurisprudenza più recente (Cass. Civ., Sez. II, n. 22564/2020; Cass. Civ., Sez. I, n. 29244/2021) chiarito che *“In tema di rappresentanza nel processo, qualora una parte sollevi tempestivamente l'eccezione di difetto di rappresentanza, sostanziale o processuale, ovvero un vizio della ”procura ad litem”, è onere della controparte interessata produrre immediatamente, con la prima difesa utile, la documentazione necessaria a sanare il difetto o il vizio, senza che operi il meccanismo di assegnazione del termine ai sensi dell'art. 182 c.p.c., prescritto solo per il caso di rilievo officioso.”*, divenendo - in assenza di tale attivazione della parte tenuta - il vizio di nullità insanabile.

Da ciò consegue che nel caso di specie, stante la nullità a causa dell'indeterminatezza ed indeterminabilità dell'oggetto della procura speciale conferita da BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. alla JULIET S.P.A., la parte opposta è priva della legittimazione ad agire nel presente giudizio, con conseguente inammissibilità della relativa costituzione in giudizio e conseguente revoca del Decreto Ingiuntivo n. 1670/2018.

3 - Fermo quanto innanzi esposto deve ancora preliminarmente essere esaminata l'eccezione sollevata dalla parte opponente con la memoria ex art. 183, co. 6, n. 3), c.p.c. **(cfr.)** di carenza della titolarità attiva della terza intervenitrice AMCO – ASSET MANAGEMENT COMPANY S.P.A., e per essa della procuratrice CERVED CREDIT MANAGEMENT S.P.A.

L'eccezione è fondata e va accolta per le ragioni che seguono.

Invero, occorre premettere che come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità (*“ex multis”* Cass. Civ., SS.UU., n. 2951/2016; Cass. Civ., n. 18974/2022) *“La titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva,*

*vantata in giudizio, è un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, sicché spetta all'attore allegarla e provarla, salvo il riconoscimento, o lo svolgimento di difese incompatibili con la negazione, da parte del convenuto, sicché, in coerenza, **le contestazioni, da parte di quest'ultimo, della titolarità del rapporto controverso dedotta, hanno natura di mere difese, proponibili in ogni fase del giudizio, senza che l'eventuale contumacia o tardiva costituzione assuma valore di non contestazione o alteri la ripartizione degli oneri probatori, poiché, al contempo, la carenza di titolarità, attiva o passiva, del rapporto controverso è rilevabile d'ufficio dal giudice se risultante dagli atti di causa.***

Tanto comporta, in primo luogo, che nel caso di specie non si controverta tecnicamente di difetto di legittimazione (attiva) della terza intervenitrice con riferimento al diritto di credito attivato in precedenza dalla BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. scissa mediante deposito del ricorso per Decreto Ingiuntivo, essendo sufficiente per la sussistenza della suddetta condizione dell'azione la coincidenza tra chi si afferma di essere titolare del diritto e chi agisce processualmente per la tutela del diritto stesso; quanto piuttosto della sussistenza o meno della titolarità del diritto di credito contestato in capo alla parte opposta e, dunque, attenendo la predetta titolarità agli elementi costitutivi ex art. 2697 c.c. della domanda, alla fondatezza della stessa.

Fatta questa premessa, quindi, la società che afferma di essere successore della parte originaria per vicende di tipo traslativo, quale è la scissione societaria della Banca originariamente titolare del diritto di credito oggetto di ingiunzione, è onerata – specie a fronte della specifica contestazione sul punto della controparte - di fornire la prova della propria titolarità; la scissione societaria, comportando anche il trasferimento dei crediti dalla società scissa a quella beneficiaria (nel caso di specie la AMCO terza

interventrice), opera una successione nel lato attivo del rapporto obbligatorio.

Ciò posto, nella vicenda in esame la terza interventrice AMCO S.P.A. ha dedotto di essere titolare del credito originariamente azionato in via monitoria dalla Banca scissa, senza però fornire la dimostrazione di tale titolarità, pur essendo a ciò onerata ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2697 c.c., trattandosi di elemento costitutivo della domanda, come chiarito dalle Sezioni Unite Civili con sentenza n. 2951/2016.

Invero, la terza interventrice AMCO ha prodotto in allegato alla comparsa di intervento l'avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, parte II, n. 151 del 29/12/2020 e l'avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale, parte II, n. 82 del 14/7/2020 (**cf. all.ti alla comparsa di intervento della AMCO**).

Orbene, dalla lettura dell'avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, parte II, n. 151 del 29/12/2020 e l'avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale, parte II, n. 82 del 14/7/2020 si evince chiaramente come esso sia del tutto inconferente rispetto ai fatti di causa e, come tale, inidoneo a comprovare in alcun modo la circostanza che la AMCO si sia resa titolare del diritto di credito azionato in via monitoria dalla Banca scissa, atteso che si tratta della pubblicazione in G.U. ai sensi dell'articolo 58 T.U.B. di un avviso di cessione di crediti "in blocco" dalla AMCO alla Banca Popolare di Bari, soggetto del tutto estraneo al processo.

Per ciò che riguarda, invece, l'avviso di cessione in Gazzetta Ufficiale, parte II, n. 151 del 29/12/2020 (**cf. all. alla comparsa di intervento di AMCO**) esso, pur riferendosi alla vicenda della scissione allegata dalla terza interventrice, non è ad avviso di questo Tribunale comunque idoneo a dimostrare che il credito di cui al Decreto Ingiuntivo opposto rientri tra quelli oggetto di successione a titolo particolare sul lato attivo del rapporto obbligatorio in favore della AMCO.

Infatti, dalla lettura dello stesso si evince che in forza di scissione non

proporzionale del 25/11/2020, la BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. ha assegnato alla beneficiaria AMCO S.P.A. un compendio composto di attività e passività “come identificato nell’Atto di Scissione” e di cui, in tale avviso, viene solo fornita “sintetica descrizione”.

Ragion per cui, in assenza di produzione in giudizio del suddetto “Atto di scissione”, che consenta di individuare in modo puntuale l’oggetto della stessa e, dunque, dei crediti effettivamente trasferiti dalla BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. alla terza interventrice AMCO, non appare possibile desumere, neppure in base ai criteri oggettivi indicati nell’avviso in G.U., se tra i crediti oggetto del trasferimento a seguito di scissione rientri anche quello oggetto di causa.

Nell’avviso in Gazzetta Ufficiale è riportato, infatti: *“In particolare, sono stati assegnati alla Beneficiaria:*

- *strumenti finanziari, quali, ad esempio, titoli obbligazionari e azionari connessi ai Crediti Deteriorati;*
- *attività fiscali differite relative alle poste oggetto di scissione; e*
- *passività inerenti a rapporti con istituzioni creditizie, quali, ad esempio, debito finanziario e contratti derivati.*
- *crediti classificati come "sofferenze" ai sensi delle circolari di Banca d'Italia nr. 139/1991 e nr. 272/2008 (i "Crediti NPL");*
- *crediti classificati come "inadempienze probabili" ai sensi delle circolari di Banca d'Italia nr. 139/1991 e nr. 272/2008 (i "Crediti UTP" e, unitamente ai Crediti NPL, i "Crediti Deteriorati");*
- *rapporti giuridici relativi ai Crediti UTP;*
- *strumenti finanziari, quali, ad esempio, titoli obbligazionari e azionari connessi ai Crediti Deteriorati;*
- *attività fiscali differite relative alle poste oggetto di scissione; e*
- *passività inerenti a rapporti con istituzioni creditizie, quali, ad esempio,*

debito finanziario e contratti derivati.

Sono esclusi dal Compendio tutti i rapporti attivi e passivi non esplicitamente ricompresi nell'Atto di Scissione.”

Orbene, la descrizione estremamente generica delle tipologie di passività e, per quanto qui rileva, **attività**, oggetto della scissione che ha interessato la opposta e la terza interventrice, nel fare riferimento in modo omnicomprendivo, ad esempio, a “*crediti classificati come "sofferenze" ai sensi delle circolari di Banca d'Italia nr. 139/1991 e nr. 272/2008 (i "Crediti NPL")*”, così lasciando presumere che tutti i crediti “a sofferenza” di cui la BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. era titolare al momento della scissione siano stati trasferiti alla AMCO, non consente – in assenza di deposito dell’“Atto di scissione” contenente la puntuale indicazione di attività e passività trasferite - neppure “*per relationem*” di ritenere provata l’inclusione del credito oggetto in ingiunzione tra quelli trasferiti dalla società scissa a quella asseritamente beneficiaria.

Peraltro, considerato che nel predetto avviso in G.U. è riportato che “*sono esclusi dal Compendio tutti i rapporti attivi e passivi non esplicitamente ricompresi nell'Atto di Scissione.”*, la mancata produzione di tale atto non permette in questa sede neppure di desumere, “*a contrario*”, quali crediti e debiti siano stati esclusi dalle parti da tale vicenda societaria traslativa e se in tale esclusione rientri anche il credito oggetto di causa.

Da tanto consegue che non avendo la terza interventrice dimostrato l’elemento costitutivo della propria domanda, consistente nella titolarità del diritto di credito attivato nei confronti degli oppositori mediante ricorso monitorio, la relativa domanda è infondata, in fatto ed in diritto, e va rigettata. Né tanto meno rileva il documento prodotto dalla AMCO in allegato alla memoria di replica ex art. 190 c.p.c., consistente nell’atto del 12/2/2025 con cui la stessa avrebbe ceduto alla BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. i crediti vantati nei confronti della società

opponente, trattandosi di documento depositato tardivamente, oltre le preclusioni processualie e, come tale, inammissibile.

4- L'accoglimento delle eccezioni di cui sopra comporta l'assorbimento degli ulteriori motivi di opposizione.

SUL REGIME DELLE SPESE DI LITE

5 - Le spese del presente giudizio seguono il criterio generale della soccombenza ex art. 91 c.p.c. e, pertanto, poiché l'opposizione è stata accolta nei confronti della JULIET S.P.A., in nome e per conto della BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. la domanda della terza intervenitrice è stata rigettata, **sono poste a carico della JULIET S.P.A., in nome e per conto della BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. e della AMCO - ASSET MANAGEMENT COMPANY S.P.A., e per essa della procuratrice CERVED CREDIT MANAGEMENT S.P.A. in solido tra loro** e, considerate la natura, il valore (€ € 177.358,34, pari a quello del monitorio) e la complessità delle questioni (media), si liquidano in dispositivo, secondo i criteri di cui al D.M. n. 55/2014 (così come modificato con D.M. n. 147/2022) in complessivi € 14.013,00 a titolo di compensi professionali (di cui € 2.552,00 per la fase di studio; € 1.628,00 per la fase introduttiva; € 5.670,00 per la fase istruttoria/trattazione; € 4.253,00 per la fase decisionale), oltre rimborso spese vive pari ad € 406,50 (per C.U. e marca da bollo), rimborso spese generali nella misura del 15% come per legge, I.V.A. e C.P.A., da distrarsi in favore dell'Avvocato GENNARO BELLIZZI, dichiaratosi anticipatario.

Per le medesime ragioni anche le spese di C.T.U., così come liquidate con separato decreto, sono poste definitivamente a carico delle parti risultate soccombenti, ovvero per ½ a carico della JULIET S.P.A., in nome e per conto della BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A., e per ½ a carico della AMCO - ASSET MANAGEMENT COMPANY S.P.A., e per essa della procuratrice CERVED CREDIT MANAGEMENT S.P.A.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così decide:

- 1)** Accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il Decreto Ingiuntivo n. 1670/2018;
- 2)** Rigetta la domanda della AMCO - ASSET MANAGEMENT COMPANY S.P.A., e per essa della procuratrice CERVED CREDIT MANAGEMENT S.P.A., nei confronti degli opposenti;
- 3)** Condanna la JULIET S.P.A., in nome e per conto della BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. e la AMCO - ASSET MANAGEMENT COMPANY S.P.A., e per essa della procuratrice CERVED CREDIT MANAGEMENT S.P.A. alla refusione, in solido tra loro, in favore della ARREDAMENTI S.A.S. DI & C., di GERARDINA, di ANTONIO, di e di PATRIZIA delle spese di lite, che si liquidano in complessivi € 14.103,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese vive pari ad € 406,50, rimborso spese generali nella misura del 15% come per legge, I.V.A. e C.P.A., da distrarsi in favore dell'Avvocato GENNARO BELLIZZI, dichiaratosi anticipatario;
- 4)** Pone definitivamente le spese di C.T.U., così come liquidate con separato decreto, per ½ a carico della JULIET S.P.A., in nome e per conto della BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A., e per ½ a carico della AMCO - ASSET MANAGEMENT COMPANY S.P.A., e per essa della procuratrice CERVED CREDIT MANAGEMENT S.P.A.

Così deciso in Salerno **il 03/6/2025**

Il Giudice
Dott. Mattia Caputo